COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **IMPEGNO N.**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **di Prot.** **N. 113 Reg. Delib.**

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO DI BERBENNO, ALLA SOTTOSEZIONE CAI DI BERBENNO E ALL'ASSOCIAZIONE GIOVANI CANTORI "G. FUMASONI".

L'anno duemilaundici addì venti del mese di ottobre alle ore 17.50 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
BRICALLI GIANNI	VICESINDACO	si	
SALA ORAZIO	ASSESSORE	si	
DEL DOSSO DONATO	ASSESSORE	si	
MANNI VALTER	ASSESSORE	si	

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI** con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 267/2000)

Il **Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che da diversi anni l'Amministrazione comunale promuove e sostiene le attività :

- dell' Oratorio S. Giovanni Bosco di Berbenno di Valtellina, in particolare quelle organizzate nel periodo estivo come il GREST durante il quale vengono organizzate piccole gare sportive, giochi, e che persegue finalità sociali, educative, di aggregazione soprattutto fra i giovani;
- della Sottosezione CAI di Berbenno di Valtellina che come ogni anno provvede alla sistemazione della viabilità sentieristica mediante l'esecuzione dei lavori necessari per garantire il passaggio pedonale pubblico in sicurezza curando anche in particolare la segnaletica dei sentieri.
- dell'Associazione Giovani Cantorni "G. Fumasoni" di Berbenno di Vatellina che ha organizzato per l'anno scolastico 2011/2012, stipulando apposita convenzione con l'Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado "G. Fumasoni", un corso di propedeutica musicale e avviamento al canto corale durante l'attività di educazione musicale nell'anno scolastico 2011/2012, che interesserà le classi della scuola Primaria di Berbenno, Polaggia, Coloria, Fusine e le classi 1°, 2°, 3° di Castione Andevenno;

L'Amministrazione intende continuare a sostenere anche con un contributo economico le attività di cui sopra in quanto ritenute attività di pubblica utilità e interesse per la collettività, nonché meritevoli di attenzioni dal punto di vista dell'offerta formativa della scuola attraverso il corso di propedeutica musicale.

Ritenuto opportuno precisare che il sostegno sarà indirizzato a contenere i costi per l'organizzazione delle varie giornate del GREST e dei campi estivi per quanto riguarda l'Oratorio di Berbenno, mentre saranno destinate a coprire parzialmente i costi per il materiale occorrente per la sentieristica per la Sottosezione CAI;

Considerato che l'Associazione Giovani Cantori mette a disposizione dell'Istituto Comprensivo di Berbenno, gratuitamente, per l'attuazione del Corso nei plessi scolastici sopra menzionati, il maestro Michele Franzina, si ritiene doveroso contribuire al progetto al fine di contenere i costi a carico delle famiglie;

Dato atto che il sostegno del Comune si concretizza nell'erogazione di un contributo economico di € 2.000,00 a favore dell'Oratorio San Giovanni Bosco, e di € 2.000,00 per la sottosezione CAI di Berbenno e di € 1.500,00 all'Associazione Giovani Cantori "G.Fumasoni";

Ricordato che l'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122/2010 vieta agli enti locali di effettuare spese di sponsorizzazione con decorrenza dal 2011 e riduce la possibilità di sostenere spese per mostre, convegni, rappresentanza;

Vista la deliberazione n. 1075 del 23/12/2010 della Corte dei Conti Sez. Controllo Lombardia in merito al divieto di sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente;

Ricordato che la Corte dei Conti della Lombardia, con il citato parere espresso con delibera n. 1075/2010:

- ha considerato legittimi i soli contributi finalizzati a compensare lo svolgimento da parte del beneficiario di un'attività propria del Comune, resa in forma sussidiaria orizzontale ex art. 118 della Costituzione, purchè l'attività rientri tra quelle che il Comune avrebbe dovuto

porre in essere per suo conto, rappresentando quindi una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione;

- ha stabilito l'obbligo di palesare in modo non equivoco nella motivazione del provvedimento detto profilo teleologico, evidenziando i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio;

Considerato che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti Locali, occorre, in primo luogo, fare riferimento alle seguenti fonti del diritto:

a) Costituzione della Repubblica, come rivista ed aggiornata con L. n.3/2001, ed in particolare agli articoli 114 e 118 della predetta Costituzione (art. 114: "I Comuni ... sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"; art. 118 "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;) c ;
b) Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) art. 13: "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
c) L. n. 59/1997, art. 1 attribuisce agli enti locali i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità;

Dato atto che tali norme non definiscono in modo esplicito e tassativo le finalità e le competenze dei Comuni, e che pertanto occorre fare riferimento:

al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di legge, sono di norma attribuite al Comune, quale Ente più vicino ai cittadini;
alle previsioni dello Statuto comunale;
al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni;
all'evoluzione dell'assetto sociale, economico ed istituzionale che estende ed adegua le funzioni proprie dei Comuni;

Ritenuta la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti Lombardia, nel caso in esame, in quanto oltre a quanto, sopra motivato l'art. 60 del D.P.R. n. 616/1977 attribuisce ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di promozione di attività sportive e ricreative;

Visto l'art. 56, commi 1 e 4 dello Statuto comunale che recitano: "Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura economica";

Visto il regolamento comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità da seguire per la concessione di contributi e sovvenzioni (ai sensi dell'art.12 della legge n.241/1990) approvato con delibera C.C. n. 3 del 25.01.1991, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che con il Regolamento sopra citato è stato disciplinato il procedimento per concessione di contributi economici alle Associazioni locali;

Visto in particolare l'articolo 1 del predetto regolamento, che prevede i seguenti settori di intervento:

a) a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica, sportiva e di promozione dell'occupazione locale;
b) a favore di soggetti in stato di bisogno;

Visto l'articolo 2.1 del citato regolamento comunale, che consente di erogare contributi ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale e/o ivi operanti per iniziative idonee a favorire gli scopi di cui sopra;

Considerato infine che l'attività svolta dall'Oratorio San Giovanni Bosco di Berbenno rientra nel quadro sopra delineato in quanto consente ad un cospicuo numero di bambini e ragazzi di apprendere e praticare attività di aggregazione collettiva, socializzazione ed attività ludico sportiva è sussidiaria rispetto alle attività dovute dall'Ente in relazione alle norme di legge sopra citate tenuto conto che diversamente dovrebbe essere lo stesso Comune ad organizzare attività sociali rivolte ai ragazzi., mentre in tal modo si ottengono benefici con costi contenuti;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi:

D E L I B E R A

1) **DI SOSTENERE,** anche per l'anno corrente:

- L'organizzazione del GREST e dei campi estivi promosse dall'Oratorio San Giovanni Bosco di Berbenno di Valtellina, mediante l'erogazione di un contributo di € 2.000,00.

- Le attività organizzate dalla Sottosezione CAI di Berbenno per i lavori inerenti la messa in sicurezza dei sentieri di montagna e la relativa segnaletica, mediante l'erogazione di un contributo di € 2.000,00

- L'organizzazione del corso di propedeutica musicale e avviamento al canto corale ai ragazzi delle scuola Primaria di Berbenno, Polaggia, Colorina, Fusine, e 1°,2°,3° di Castione Andevenno, mediante l'erogazione di un contributo di € 1.500,00.

2) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 5.500,00 all'intervento n. 1.06.03.05 (cap. 6.568 – imp. 496/11) bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione competenza.

3) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Finanziaria ad emettere mandato di pagamento solo previa presentazione di fatture e pezze giustificative comprovanti la spese sostenute.

4) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs. n. 267/2000, previa votazione unanime favorevole.